

## PRATICA RINVIATA DALLA SEDUTA PLENARIA DELL'11 MAGGIO 2016

1R) - 12/VA/2016 - Problematiche relative all'applicazione dell'articolo 5, rubricato "Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace", della legge 28 aprile 2016, n. 57 recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 99 del 29 aprile 2016.

(relatore Consigliere SPINA)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

o s s e r v a.

La legge 28 aprile 2016 n. 57, recante l'intestazione "*Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 99 del 29 aprile 2016, prevede l'immediata operatività della disposizione di cui all'articolo 5 che attribuisce al presidente del tribunale il compito di coordinatore dei giudici di pace.

Che tale norma sia norma precettiva e, quindi, immediatamente operativa alla data di entrata in vigore della legge, che in forza del termine di *vacatio legis* è il 14 maggio 2016, emerge dal fatto che i decreti legislativi che dovranno essere emanati entro un anno dovranno osservare i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 2, tra cui è rinvenibile la delega (articolo 2, comma 12) a disciplinare i compiti che sono poi di fatto elencati anche nell'articolo 5. Orbene, è evidente che tale ultima norma non possa essere una mera ripetizione di quanto stabilito dall'articolo 2, posto che altrimenti non se ne ravviserebbe l'utilità e la funzione all'interno dell'intero corpo normativo.

Né tanto meno la disposizione dell'articolo 5, per essere operativa, dovrebbe necessitare di ulteriore decretazione delegata, posto che le disposizioni di cui all'articolo 1, lettere m) ed s), rappresentano la prima ("*prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari*") una mera indicazione di quanto poi specificato nell'articolo 2 comma 12 (di cui, come s'è detto, l'articolo 5 non può costituire mera ripetizione), e l'altra ("*prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili*") • mera disposizione di coordinamento tra le emanande disposizioni dei decreti legislativi delegati e la normativa attuale.

Inoltre, la stessa intestazione della legge che fa riferimento, nell'oggetto, ad "*altre disposizioni sui giudici di pace*", inequivocabilmente sottolinea il fine che il legislatore ha inteso perseguire, e cioè da un lato una modifica di tutta la magistratura onoraria, attuabile secondo i decreti legislativi da emanare nell'arco di un anno, e dall'altro una disciplina attuale del regime dei giudici di pace in attesa della decretazione delegata. In definitiva, in attesa di una norma che disciplini l'intera categoria dei giudici onorari di pace, l'attuale categoria dei giudici di pace (e non è senza significato che l'articolo 5 parli di "giudici di pace" e cioè si riferisca all'attuale categoria, e non già di "giudici onorari di pace", che rappresenta la nuova categoria in cui confluiranno anche gli attuali giudici onorari di tribunale) deve essere adeguatamente disciplinata.

A conforto dell'approdo a cui perviene tale indagine esegetica delle disposizioni, vanno considerati i lavori preparatori e cioè il disegno di legge AS 1738 da cui deriva la legge n. 57/2016.

A pagina 26 dell'analisi tecnico-normativa di accompagnamento al disegno di legge AS 1738 si legge testualmente: "*Con disposizioni immediatamente precettive vengono rivisitati il regime di incompatibilità dei giudici di pace, il coordinamento del giudice di pace e, infine, la formazione professionale di tutti i magistrati onorari. L'obiettivo è quello di anticipare alcuni principi fondamentali della riforma della magistratura onoraria, tenuto conto che le norme sull'aumento della competenza la cui individuazione è rimessa al legislatore delegato saranno operative sin dal momento dell'entrata in vigore dei decreti delegati e richiedono*



*una professionalità diversa rispetto a quella di cui sono in possesso i magistrati onorari già in servizio. Conseguentemente, è necessario anticipare nel tempo l'attività di formazione e di più efficiente organizzazione dell'ufficio del giudice di pace.*». Pertanto è evidente che il legislatore abbia inteso disciplinare nell'immediatezza il coordinamento dei giudici di pace, attribuendolo al presidente del tribunale.

Tutto ciò premesso, si tratta allora di fissare alcune linee guida al fine di rendere in concreto operativa la norma, di seguito indicate:

- 1.- In primo luogo va rilevato come debbano intendersi di fatto abrogati l'articolo 15 della legge n. 374/1991 ed il capo XIV della circolare consiliare sui giudici di pace prot. P-15880/2002, e successive modificazioni, nelle parti in cui prevedevano come il coordinatore dei predetti magistrati onorari andasse individuato nel più anziano in ruolo.
- 2.- Conseguentemente, in virtù della nuova disposizione, non è necessario uno specifico provvedimento da parte del Consiglio che revochi o dichiari decaduti gli attuali coordinatori; gli stessi decadono automaticamente da tale incarico per effetto dell'articolo 5 e al loro posto subentreranno i presidenti dei tribunali dal 14 maggio prossimo, data di entrata in vigore della legge n. 57/2016, residuando all'evidenza un dovere di collaborazione per la migliore organizzazione del coordinamento.
- 3.- Ciascun presidente adotterà i provvedimenti finalizzati a rendere operativo il "passaggio di consegne" tra il coordinatore attualmente in carica ed il nuovo coordinatore avvalendosi nell'immediato, ancora prima della conclusione della fase dell'interpello di cui al punto 5, della collaborazione di uno o più magistrati professionali dallo stesso individuati.
- 4.- Il presidente del tribunale, a seconda delle esigenze, provvederà a formulare al presidente della corte d'appello le modifiche delle tabelle di organizzazione degli uffici del giudice di pace del proprio circondario attualmente in vigore, laddove necessarie per il nuovo regime, in attesa della modifica della circolare sulle tabelle relative ai giudici di pace.
- 5.- Lo stesso presidente ha facoltà di individuare uno o più magistrati professionali cui attribuire compiti di ausilio nell'organizzazione, che sceglierà previo interpello tra i giudici ordinari, ivi compresi i presidenti di sezione, del suo circondario; potrà altresì prevedere la possibilità di individuare uno o più magistrati professionali, previo interpello, per un singolo o più uffici del circondario.
- 6.- In caso di esito negativo dell'interpello il presidente del tribunale provvederà d'ufficio.

Tutto ciò premesso, il Consiglio  
d e l i b e r a

nei termini di cui alla parte motiva in ordine all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 5 della legge 28 aprile 2016, n. 57.»